

Legge 7 aprile 2014, n. 56

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”

Articolo 1, comma 55

Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

* * * * *

STATUTO

Approvato con delibera Assemblea dei Sindaci

n. 1 del 18 dicembre 2014

Art. 23

Competenze e funzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti e in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - d) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione, individua nel Segretario generale o nel Direttore Generale, se nominato con proprio atto o per una durata corrispondente

all'esercizio di mandato, il soggetto titolare alla rappresentanza della Provincia in giudizio in ogni stato, ordine e grado, con attribuzione della relativa competenza all'adozione di atti di costituzione in giudizio, promozioni di liti, arbitrati e transizioni. In caso di assenza vacanza o impedimento, il Segretario generale o il Direttore generale, assumono le funzioni di cui alla presente lettera;

- e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- g) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati;
- i) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- l) nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- m) indice i referendum provinciali;
- n) provvede ad esercitare tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
- o) adotta in caso di emergenza le misure necessarie contingibili ed urgenti sulle materie di competenza in ambito territoriale, ovvero che interessino più comuni nell'ambito del proprio territorio, fatte salve le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti;

2. All'inizio del mandato il Presidente procede all'attribuzione delle nomine e delle deleghe di cui ai punti e), g) del comma 2 entro 45 giorni dal suo insediamento.

3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo di Governo dell'Ente.
4. Il Presidente della Provincia non può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza o di altri organi.
5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto
6. Il Presidente della Provincia compie tutti gli atti ricompresi, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, rientranti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui agli artt. 97 e 108 del D.Lgs. 267/2000.
7. A garanzia di legittimità i decreti adottati, sottoscritti dal Presidente, devono sempre essere corredati parere tecnico e contabile, se necessario, e assunti alla presenza del Segretario generale che ne effettua l'effettiva adozione.
8. Gli atti del Presidente si distinguono in Decreti di organizzazione e Decreti di governo.
9. I Decreti di organizzazione sono atti di natura organizzativa legati alla gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente, sono di competenza del Presidente, assunti su proposta del direttore generale se nominato, e controfirmati dallo stesso previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, non sono soggetti a pubblicazione e non richiedono l'intervento del Segretario generale. Sono decreti di governo i restanti provvedimenti di competenza del Presidente, per i quali si adottano le modalità di cui ai successivi comma, dal presente Statuto e dalla legge.
10. I Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto.
11. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo politico deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del servizio interessato e, qualora comporti

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente della ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.

12. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto e ne assume la responsabilità.
13. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni o decadenza dello stesso.
14. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.